

Regione Umbria

Consiglio Regionale

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3379/3380 - Fax 075.576.3283
<http://www.crumbria.it>
e-mail: atti@crumbria.it

ATTO N. 52

DISEGNO DI LEGGE
*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1089 del 6.7.2005)*

*“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23/12/2004, n. 30 –
Norme in materia di bonifica”*

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 15.7.2005*

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 18.7.2005



REGIONE UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 30. NORME IN MATERIA DI BONIFICA.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

06/07/2005 n. 1089

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
BOTTINI LAMBERTO	Assessore	X	
GIOVANNETTI MARIO	Assessore	X	
MASCIO GIUSEPPE	Assessore	X	
PRODI MARIA	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROMETTI SILVANO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore		X
STUFARA DAMIANO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : LIVIANTONI CARLO

Direttore: BECCHETTI CIRO

Segretario Verbalizzante : BITI FRANCO ROBERTO MAURIZIO

LA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 23 del proprio regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore regionale alle Attività Produttive avente per oggetto : "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 dicembre 2004, n.30. Norme in materia di Bonifica"

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato legislativo, che si allegano

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato delle note di riferimento e della relativa relazione

Visto il Regolamento interno della Giunta

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA


1. di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 dicembre 2004, n.30. Norme in materia di Bonifica" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
2. di indicare l'Assessore Carlo Liviantoni di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL DIRETTORE :


IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 dicembre 2004, n.30. Norme in materia di Bonifica."



RELAZIONE

La legge regionale 23 dicembre 2004, n.30. Norme in materia di Bonifica, necessita di una revisione a carattere strettamente procedimentale al fine di consentire il corretto esercizio delle attività che la legge attribuisce alla Giunta regionale.

In particolare in merito alle funzioni di vigilanza si rende necessaria la modifica dell'articolo 25 della legge in argomento nel senso di disciplinare, in maniera distinta, gli atti soggetti ad approvazione da quelli soggetti al controllo di legittimità e ciò in coerenza con le attività proprie della Giunta regionale.

Altra modifica riguarda il termine fissato all'articolo 27, comma 7 della legge 30/2004 per la indizione delle prime elezioni degli organi consortili fissato entro un termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della legge stessa (15.01.2006).


Essendo tale termine subordinato all'approvazione dei nuovi statuti e questi ultimi all'emanazione del regolamento regionale concernente l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle funzioni amministrative di controllo dei Consorzi di Bonifica, in corso di emanazione, non è possibile rispettare il richiamato termine del 15.01.2005 per l'indizione delle prime elezioni.

Pertanto, al fine di scongiurare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 comma 2 lettera b) della legge, un possibile commissariamento dei consorzi, si rende necessaria una modifica del termine suddetto stabilendo che le prime elezioni avvengano dopo un congruo periodo di tempo (120 giorni) dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, degli statuti consortili e non entro un anno dalla promulgazione della legge come stabilito all'articolo 27 comma 7 della legge in argomento.

Delibera_15
Garofalo/amz

(D)

Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 dicembre 2004, n.30. Norme in materia di Bonifica. "



Art. 1.
(Integrazione della l.r. 30/2004)

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 è aggiunto il seguente:

"Art. 17 bis
(*Elezioni consortili*)

1. Le elezioni del consiglio di amministrazione avvengono secondo le modalità stabilite con il regolamento della Giunta Regionale di cui all'art. 14, comma 4 e si svolgono in concomitanza con le elezioni del Consiglio Regionale."

Art. 2
(*Modificazioni dell'art. 25*)

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 25 della l.r. 30/2004 è sostituita dalla seguente:
"a) l'approvazione da parte della Giunta regionale degli statuti e loro modifiche;"
2. dopo la lettera a) del comma 2 dell'art. 25 della l.r. 30/2004 è aggiunta la seguente lettera:
"a bis) il controllo di legittimità da parte della Giunta regionale sulle deliberazioni degli organi consorziali concernenti:
 - 1) i bilanci annuali e pluriennali di previsione e relative variazioni;
 - 2) i conti consuntivi;
 - 3) i piani di classifica del comprensorio per il riparto della contribuzione;"

Art. 3
(*Modificazione dell'art. 27*)

1. Il comma 5 dell'art. 27 della l.r. 30/2004 è abrogato,
2. Il comma 7 dell'art. 27 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:
"7. I consorzi di bonifica indicano le prime elezioni per il rinnovo dei nuovi organi entro centoventi giorni dalla data di approvazione dei nuovi statuti da parte della Regione. Tali organi durano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi dell'art. 17 bis."




REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo
Il Presidente

Regione Umbria - Giunta Regionale	
Segreteria Presidenza G. Regionale	
Prot. Uscita del 29/06/2005	
nr. 0110229	
Classifica: I. 10	

REGIONE UMBRIA		DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE			
SERVIZIO		ARRIVO		SERVIZIO	
I	II	29 GIU. 2005		IX	X
X	IV	DIRETT. <input type="checkbox"/> SEGRET. <input type="checkbox"/>		XI	XII
V	VI	POSIZ. INDIVIDUALI <input type="checkbox"/>		XIII	
VII	VIII	UFFICI TEMPORANEI			

Alla Direzione regionale
Attività produttive
Dott. Ciro Becchetti
SEDE



Oggetto: Disegno di legge: " Modifiche ed integrazioni della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30. Norme in materia di Bonifica. "

Con riferimento alla Vostra nota prot. n. 98430 del 9 giugno 2005, si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 20 giugno 2005 ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega, concordato con il rappresentante della Sua Direzione dott. Franco Garofalo.

Cordiali saluti.

Avv. Marina Balsamo

Allegato: n. 1 ddl.

Disegno di legge: Modificazioni e integrazioni della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 – Norme in materia di bonifica.”.

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa Donatella Furia

Art. 1.

(Integrazione della l.r. 30/2004)

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 è aggiunto il seguente:

“Art. 17 bis.

(Elezioni consortili)

1. Le elezioni del consiglio di amministrazione avvengono secondo le modalità stabilite con il regolamento della Giunta regionale di cui all'articolo 14, comma 4 e si svolgono in concomitanza con le elezioni del Consiglio regionale.”.

Art. 2.

(Modificazioni dell'art. 25)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 30/2004 è sostituita dalla seguente:

“a) l'approvazione da parte della Giunta regionale degli statuti e loro modifiche;”.

2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 30/2004 è aggiunta la seguente lettera:


“a bis) il controllo di legittimità da parte della Giunta regionale sulle deliberazioni degli organi consorziali concernenti:

- 1) i bilanci annuali e pluriennali di previsione e relative variazioni;
- 2) i conti consuntivi;
- 3) i piani di classifica del comprensorio per il riparto della contribuenza;”.

Art. 3.

(Modificazione dell'art. 27)

1. Il comma 5 dell'articolo 27 della l.r. 30/2004 è abrogato.



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E REGOLAMENTI

2. Il comma 7 dell'articolo 27 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:

"7. I consorzi di bonifica indicano le prime elezioni per il rinnovo dei nuovi organi entro centoventi giorni dalla data di approvazione dei nuovi statuti da parte della Regione. Tali organi durano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi dell'articolo 17 bis."

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa Donatella Furia



Perugia, il 12 LUG. 2005
Per copia conforme
all'originale.

